



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 6798

Patente - Rilasciata all'estero - Straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi con patente straniera in corso di validità - Reato di guida senza patente - Esclusione ' Mero illecito amministrativo - Sussistenza.

La condotta del soggetto straniero residente in Italia da oltre un anno che guidi un'autovettura, essendo munito della patente, in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo, è sanzionata sul piano esclusivamente amministrativo e non è prevista dalla legge come reato. (Cass. Pen., sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 6798) (Artt. 116, 126, 135 cs) [RIV-1410P838]

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. In data 7 giugno 2013 il Tribunale di Perugia ha dichiarato L. V. colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 13, D. L.vo 30 aprile 1992, n. 2865, commesso in Perugia il 4 febbraio 2009 condannando alla pena di euro 3.000,00 di ammenda per aver circolato alla guida di autovettura senza patente di guida. Nel capo d'imputazione è specificato che, residente in Italia da oltre un anno, circolava con patente ucraina in corso di validità ma non convertibile in Italia.
2. L. V. ha proposto tempestivo appello chiedendo il proscioglimento sul presupposto che la condotta contestata, sussumibile nell'ipotesi di cui all'art. 116, comma 7, c.d.s., non è prevista dalla legge come reato.
3. Con ordinanza del 2 ottobre 2013 la Corte di Appello di Perugia ha disposto trasmettersi gli atti a questa Corte, rilevata l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a reati per i quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Osserva preliminarmente la Corte che, secondo quanto emerge dal capo d'imputazione e dal testo del provvedimento impugnato, il ricorrente era residente in Italia da oltre un anno ed è stato sorpreso alla guida di un'autovettura, ma era in possesso di patente ucraina in corso di validità. Il problema interpretativo da risolvere concerne, dunque, indipendentemente dall'erroneo riferimento contenuto nel ricorso all'art. 116, comma 7, c.d.s., l'inquadramento giuridico della condotta accertata dal giudice di merito e, precisamente, se la medesima integri la fattispecie prevista dall'art. 116, comma 13, c.d.s. (guida senza patente) ovvero l'ipotesi di illecito amministrativo prevista dall'art. 126, comma 7, c.d.s. (guida con patente scaduta di validità).



2. Per le condotte come quella in esame, in cui lo straniero munito di patente straniera in corso di validità fosse residente in Italia da oltre un anno, la disciplina dettata dall'art. 136, comma 7, seconda parte c.d.s., in vigore all'epoca del fatto, prevedeva, infatti, l'applicabilità delle sanzioni previste per chi guidasse con patente italiana scaduta di validità, costituente illecito amministrativo a norma de ll'art. 126, comma 7, c.d.s.
3. Per completezza, la materia è stata recentemente modificata a seguito dell'entrata in vigore, il 15 maggio 2011 , del D.L.vo 18 aprile 2011, n. 59, il cui art. 15 ha introdotto nell'art. 135, comma 14, l'espresso richiamo alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 126, comma 11, c.d.s. per il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guidi con patente in corso di validità. Tali disposizioni non risultano modificate a seguito dell'entrata in vigore, il 2 febbraio 2013, del D.L.vo 16 gennaio 201 3, n. 2, attuativo della Dir. 2011/94/UE recante modifiche della Dir. 2006/1261CE.
4. In ogni caso, il fatto accertato nel giudizio di merito, sia nel vigore della previgente normativa, sia nel vigore del norme sopravvenute, non è previsto dalla legge come reato.
5. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata perché Il fatto non è previsto dalla legge come reato. (*Omissis*) **(Cass. Pen., sez. IV, 12 febbraio 2014, n. 6798) (Artt 116, 126, 135 cs) [RIV-1410P838]**